

preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dall'Amministrazione, dei contrassegni, suggelli o bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del Codice penale.

« È punito con multa fissa di lire 1000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza essere provvisto della licenza dell'intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti per regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione, o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente, complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

« È punito con multa fissa di lire 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti la esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

« Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da lire dieci a cento.

« Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento. »

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma su che?

Mecacci. Io chiesi di parlare avanti che si discutesse l'articolo 7 del disegno della Commissione, il quale corrisponde all'articolo 6 del disegno del Ministero.

Presidente. Ma quello è votato.

Mecacci. Ma io devo spiegare... (*Rumori*)

Presidente. Farà le sue spiegazioni all'articolo 8.

Mecacci. Permetta, farò un'osservazione.

Presidente. Ma non posso darle facoltà di parlare.

Mecacci. Si è votato il primo capoverso.

Presidente. Ma no.

Mecacci. Ma mi lasci dire. Quando la Camera mi dirà che è votato tutto mi tacerò, ma debbo spiegare la condizione in cui mi trovo di fronte al fatto che mi sono iscritto sui detti articoli 7 e 8, ed ho chiesto di parlare durante la discussione del primo.

Presidente. Ma io non posso lasciarla parlare: l'articolo 7 è votato. Parlerà sull'articolo 8.

Mecacci. Se non mi vuole lasciar finire, mi metto a sedere, ma protesto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Debbo fare una osservazione semplicissima sull'articolo 8. A tempi più riposati spero che la Camera vorrà attendere ad una revisione di tutto il sistema delle penalità delle nostre leggi fiscali, delle quali niente si potrebbe immaginare di più assurdo e contraddittorio.

Una cosa che mi fa molto senso rilevo in questo articolo 8.

Pochi giorni fa, nella legge sugli spiriti, noi, per alcuni fatti i quali hanno natura prevalentemente contravvenzionale, abbiamo votato penalità le quali si spingono o possono spingersi fino a tre anni di reclusione. In questo articolo invece, per vere e gravi frodi, accompagnate anche da falsità, si propongono solo pene di lire 1000 di multa. Ora se ad una grande officina di gas o di luce elettrica non ripugnasse di presentare false denunce, di alterare libri, ecc., per ingannare il fisco, certo le sarebbe un ben piccolo rischio, un risibile freno, il trovarsi esposta ad una semplice pena di lire mille di multa. Quindi propongo che nell'articolo 8, dove si dice: « È punito con multa fissa di lire 1000, » si premetta: « È punito, oltre le maggiori pene comminate dal Codice penale, colla multa fissa di lire 1000, ecc. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. In questo momento mi sarei volentieri taciuto su questa questione delle penalità, perchè effettivamente, a parlare delle penalità di questo disegno di legge, ci sarebbe da non finire più.

Io però prima di parlare delle penalità, avevo da dire molto a proposito del diritto che si dà agli agenti governativi di entrare di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi.

Ed era su questo secondo capoverso dell'ar-